



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 21/2016 DEL 06/04/2016

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art.73 comma 1 lett. a) del l.gs. 23 giugno 2011 n. 118. Equitalia cartella n. 01420140025821589/001 - ruolo n. 656/2014 relativa all'imposta di registrazione, oltre accessori, della sentenza n. 1342/2012 - Corte d'Appello di Bari - regione Puglia - ERSAP c/Curatela fallimento Agro Puglia s.pa..



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive;.....OMISSIS....." ed aggiunge al comma "4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre, pertanto, riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a) del citato articolo, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza n. 1342 del 18.12.2012 della Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile – resa nel giudizio di appello promosso dalla "Regione Puglia, quale successore dell'ERSAP c/Curatela del Fallimento Agro Puglia s.p.a." che reca la pronuncia di integrale compensazione delle spese (Cartella di pagamento n. 01420140025821589/001).

In relazione al debito fuori bilancio, derivante dal titolo esecutivo di cui sopra, si espone quanto segue:

Con ricorso ex art. 98 l.f. del 26.06.1995, l'ERSAP chiedeva l'ammissione, in via condizionale, allo stato passivo del credito di L. 29.137.185,490, oltre interessi fino alla declaratoria del fallimento.

Nello stato passivo, dichiarato esecutivo il 21.07.1995, non veniva incluso il credito di cui alla predetta istanza, bensì quello pari a L. 8.741.155,647 indicato in diversa istanza del 2.05.1995.

L'ERSAP ricorreva in opposizione, esponendo che con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 369 del 18.04.1990 era stato deciso il consolidamento della situazione debitoria, garantita da fidejussioni dell'ente stesso, derivante da prestiti contratti, fra le altre da Agropuglia s.p.a., fino a L. 20.000.000.000 attraverso la contrazione di un mutuo decennale, in quanto si trattava di anticipare somme che avrebbe dovuto corrispondere quale fideiussore agli altri istituti bancari che vantavano crediti nei confronti di società operanti nell'agroalimentare, come nella specie la s.p.a. Agropuglia, sovvenzionata/ garantita da fidejussione prestata dall'ERSAP, onde evitare costosi contenziosi.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ex ERSAP del 6.11.1990 n. 1060 si autorizzava l'Ente a stipulare un contratto di mutuo in data 28.03.1991 con la Cassa di Risparmio di Puglia di L. 20.000.000.000 per l'estinzione della debitoria di Agropuglia.

L'ERSAP dopo il fallimento di Agropuglia s.p.a. esercitava nei confronti della curatela il diritto di regresso e di surrogazione ai sensi degli artt. 1949 e 1203 c.c. con istanza di ammissione al passivo, quantomeno con riserva.

Costituitasi, la curatela contestava la pretesa dell'ERSAP, evidenziando che non vi fosse prova del pagamento da parte della Cassa di Risparmio di Puglia di ulteriori somme rispetto a quella ammessa al passivo di L.8.741.155,647.

Con la L.R. n. 9 del 18/06/1993 veniva soppresso l'ERSAP.

Con la L.R. n. 18 del 4.7.1997 la Regione Puglia è subentrata al soppresso ex ERSAP.



Con sentenza n. 2140/99 del 28.06/15.07.1999 il Tribunale di Bari rigettava l'opposizione proposta dall'ERSAP.

La Regione Puglia succeduta all'ERSAP proponeva appello avverso tale sentenza. Si costituiva la curatela deducendo l'infondatezza dell'appello.

Con sentenza 47/03 del 17.12.2002/21.01.2003 la Corte d'Appello di Bari rigettava l'appello e compensava le spese di giudizio.

La Regione Puglia avverso tale sentenza ricorreva per Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1203, 1949, 1950 c.c., 55 comma 3 e 95 l.f. e omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 12655/07 dell'08.02.2007, accoglieva il ricorso presentato dalla regione Puglia e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Bari in diversa composizione.

Con atto di citazione in riassunzione notificato alla Curatela del Fallimento Agropuglia s.p.a. in data 30.05.2008, la Regione Puglia, quale successore di ERSAP, riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Bari.

Con comparsa depositata il 20.03.2009 si costituiva la Curatela del Fallimento Agropuglia s.p.a..

La Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 1342 del 18.12.2012 accoglieva l'appello della Curatela del Fallimento Agropuglia s.p.a. e compensava integralmente le spese dei giudizi.

Con lettera prot. AOO_024/5702 del 14.04.2014, l'Avvocatura ha trasmesso al Servizio Riforma Fondiaria l'avviso di liquidazione n. 2012/004/SC/000001342/0/001 relativo all'imposta di registro della sentenza n. 1342/2012 della Corte d'Appello di Bari, per il seguito di competenza.

A seguito della ricezione della cartella esattoriale n. 01420140025821589/001, relativa all'imposta di registro della sentenza n. 1342/2012, con lettera prot. AOO_024/929 del 21.01.2015 l'Avvocato coordinatore chiedeva al Servizio Riforma Fondiaria di trasmettere la documentazione dell'avvenuto pagamento dell'Avviso di liquidazione. Il Servizio Riforma Fondiaria forniva riscontro con nota prot. AOO_113/0001166 del 29/01/2015. L'Avvocatura Regionale con nota prot. AOO_024/1708 del 3.02.2015, ribadiva l'invito a procedere al pagamento dell'imposta, salvo rivalsa nei confronti della Curatela per la metà dell'importo versato all'Erario. Con successiva nota prot. AOO_024/0014772 del 30/10/2015, inviava la relativa documentazione alla Sezione Riforma Fondiaria, specificando che a seguito di pignoramento presso il terzo tesoriere promosso da Equitalia per la riscossione di somme dovute dalla Regione Puglia a vario titolo iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate di Bari (Atto di pignoramento dei crediti verso terzi, fascicolo n. 014/2015/0099398), il Servizio Bilancio e Ragioneria aveva trasmesso all'Avvocatura Regionale, con provvisorio di uscita n. 803/2015, tra le altre, la cartella esattoriale indicata in oggetto, ritenuta erroneamente di competenza della stessa.

La Sezione Riforma Fondiaria con nota prot. AOO_113 del 05/11/2015 – 0012050 prendeva atto della documentazione inviata dall'Avvocatura e evidenziava la necessità del pagamento dell'imposta attraverso la procedura di cui all'art. 73 del D.Lgs. 118/2011, quale debito fuori bilancio.

La Sezione Provveditorato con nota prot. AOO_107 del 13/11/2015-0021297 confermava che per il pagamento della cartella esattoriale di cui all'oggetto doveva essere attivata la procedura di cui all'art. 73 del D.Lgs. 118/2011 e che la stessa avrebbe provveduto all'impegno, liquidazione e pagamento con propria D.D., imputando la spesa sul capitolo 3600.

All'esito dell'istruttoria risultava dovuto l'importo di €. 139.314,10 relativo alla cartella esattoriale n. 01420140025821589/001 – ruolo n. 656/2014 di cui all'imposta di registrazione, oltre accessori, della sentenza n. 1342/2012 – Corte di Appello di Bari – regione Puglia – ERSAP c/Curatela Fallimento Agro Puglia s.p.a..



La stessa spesa di € 139.314,10 è stata oggetto di regolarizzazione contabile a valere sul capitolo 1110097 del bilancio 2015, giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30.12.2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari


(Dott. Leonardo Di Gioia)



PARERE TECNICO

Il Dirigente del Sezione Riforma Fondiaria

(Dott. Giuseppe Maestri)





Legge Regionale _____ 2016, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

*(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)*

“Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1342/2012 emessa dalla Corte di Appello di Bari – Prima Sezione Civile - del 18.12.2012 e dalla successiva cartella n. 01420140025821589/001 – ruolo n. 656/2014 emessa da Equitalia di € 139.314,10 è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126”.

Art. 2

(Norma Finanziaria)

“La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 pari a complessivi € 139.314,10 è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della Sezione Bilancio e Ragioneria in adempimento alle previsioni dell'art. 82 bis comma 3 della L.R. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al D. Lgs 118/2011”.

